

SCHEMA di

Convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia di Milano attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati

Con la presente scrittura tra

la Provincia di Milano (qui di seguito "Provincia") con sede in Milano, via Vivaio 1 – 20122 Milano - cod. fiscale.....rappresentato da..... –

e

la BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (qui di seguito "Banca e/o Factor")con sede incod. fiscalerappresentato da

Premesso:

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi alla Provincia di Milano, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D. Lgs. 163/2006, art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, D. L. n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti , "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento R. G. n./2010 delha approvato lo schema della presente convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia di Milano afferenti "spese di investimento", disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni, in attuazione dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19/05/2009;
- che la convenzione si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le Imprese che lavorano per la Provincia di Milano;

- la Provincia stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di € 35.000.000,00, tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
- che a tal fine la Provincia potrà certificare istanze pervenute entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla scadenza di 12 mesi dalla notifica della cessione;
- che la Provincia provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie o suo delegato a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, restando pertanto esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia, gli interessi sulle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata di 12 mesi dalla notifica alla Provincia della cessione medesima;
- che la Banca...../Factor.....ha espresso con nota..... in data.....(Protocollo n.....) la propria disponibilità, per un importo di € , ad acquistare i crediti, oggetto della presente convenzione, dei fornitori della Provincia che ne faranno richiesta e che perverranno alla Provincia entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della medesima Provincia, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca/Factor nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di beni, lavori e servizi afferenti le "Spese di investimento" della Provincia, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 50.000,00 euro di crediti vantati dai fornitori nei confronti della Provincia medesima.

La Provincia provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2). Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca/al Factor la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Factor si riserva comunque di non accedere alla richiesta nelle ipotesi marginali di ritenuta inammissibilità da segnalare preventivamente alla Provincia.

A tal fine il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009 istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF al Responsabile Unico di

Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza all'Area Programmazione risorse finanziarie. Le verifiche da parte dell'Area Programmazione risorse finanziarie verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'Area stessa da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, ivi compresa la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, l'Area Programmazione risorse finanziarie certificherà se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla Banca/al Factor (12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/Factor al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso il Segretario Generale della Provincia, da notificarsi all'Area Programmazione risorse finanziarie, nelle forme previste dalla Legge. La stessa provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca/Factor Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presenta convenzione (Allegato 1).

Ad avvenuta accettazione della cessione del credito, la Banca/Factor considererà estinto il rapporto con il fornitore relativamente all'importo della cessione medesima, anche ai fini dell'utilizzo del "castelletto" di credito concesso al fornitore.

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. In particolare il *tasso onnicomprensivo* massimo applicato, sarà pari all'Euribor tre mesi (Act/360) maggiorato di uno spread pari a% per anno, comprensivo di ogni spesa (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.) ad esclusione delle spese relative all'atto di cessione, che comunque saranno a carico dei fornitori.

La Banca/Factor, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti della Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (12 mesi dalla data della notifica alla Provincia della cessione di credito), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca /del Factor cessionaria/o fino alla scadenza dei 12 mesi successivi alla notifica della cessione del credito.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2010.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione in corso nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30^ giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle Parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li.....

Per la Provincia di Milano

Il Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie o suo delegato

.....

Per la Banca /l'Intermediario Finanziario

.....

.....

Modello di accettazione
(Da redigere su carta intestata della Provincia di Milano)

Milano,

Atti n.

A: Banca/Intermediario Finanziario

e

[Indirizzo della Cedente]

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data _____ con atto rogato dal notaio _____, notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a _____ in data, _____, intervenuta tra _____ (in qualità di “**Cedente**”) e della Banca/Intermediario Finanziario (in qualità di “**Cessionaria**”), la presente amministrazione accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

- (i) non esistono situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009, n. 29
- (ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell’articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....